

## GRAN SASSO ACQUA S.p.A.

Via Ettore Moschino, 23/B  
67100 L'AQUILA (AQ)

**Realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Scoppito e parte dell'Aquila Ovest - L'Aquila (località Sassa) -**

### PROGETTO ESECUTIVO CON MIGLIORIE

DITTA COSTRUTTRICE:



**T.W.S. – Technologies for Water Services S.p.a.**  
Via Ticino, 9  
25015 – Desenzano del Garda (BS)  
P.IVA 12561010153  
Progettista Migliorie: Dott. Ing. Fabrizio REDAELLI

PROGETTISTA E DIREZIONE LAVORI:



**C.&S. DI GIUSEPPE**  
**INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l.**  
D.T. : Dott. Ing. Sante DI GIUSEPPE  
66010 Palombaro (CH)  
Tel. 0871.895660 – Fax 0871.895218  
email: [info@c-sdigioseppe.com](mailto:info@c-sdigioseppe.com)



COMMITTENTE:



**IL PRESIDENTE:**  
Dott. Fabrizio AJRALDI  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Ing. Alessandra MARONO

## ELABORATI GENERALI CONTRATTO

Elaborato n°	N. totale di facciate	Codice elaborato
11	29	564PEMIDAQA11_00

Rev	Motivo	Data	Redatto	Verificato	Approvato
00	PRIMA EMISSIONE	Mag 2018	Ing.S. SCIARRA	Ing. B. GIANGIULIO	Ing. S. DI GIUSEPPE





## CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITA' ELETTRONICA

Lavori di *"Realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Scoppito e parte dell'Aquila ovest - località Sassa"* - CIG 6428613345 - CUP B27H13002630001.

TRA

La **GRAN SASSO ACQUA S.p.A.** - Via Ettore Moschino n° 23/B - L'AQUILA - C.F. e P.I. 00083520668, rappresentata dal Presidente, Avv. Fabrizio Ajraldi, nato a Napoli il 16.01.1977, C.F. JRLFRZ77A16F839N, Legale Rappresentante della stessa ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;

E

La **TWS S.p.a. (Technologies for Water Services)**, con sede in Desenzano del Garda (BS), Via Ticino n. 9 - P.I. e C.F. 12561010153 - rappresentata dall'Ing. PAOLO PIZZARI, nato a Roma il 31/08/1960, C.F. PZZPLA60M31H501W, in qualità di Amministratore Delegato della stessa,

## PREMESSO

- Con Determina del Dirigente Amministrativo n. 35 del 06.10.2015, è stata indetta una gara d'appalto a mezzo di procedura negoziata ad inviti per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Scoppito e parte dell'Aquila Ovest" ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 163/2006 e del Sistema di Qualificazione della società istituito ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. 163/2006 per un importo a base d'asta pari ad € 3.812.367,22 di cui euro 26.501,06 per oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso d'asta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
- Con lettera di invito prot. 4458 del 13.10.2015, sono stati invitati a presentare offerta n. 13 operatori economici iscritti, alla data della determinazione di indizione gara, al Sistema di Qualificazione della società istituito ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. 163/2006, in possesso di certificato di attestazione SOA nella categoria OS22 in corso di validità, classifica adeguata all'importo dei lavori da affidare;
- La scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00, del giorno 10.03.2016;
- All'esito delle operazioni di gara, con Determina del Dirigente Amministrativo n. 31 del 23.05.2017 ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, è stata disposta

l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara di che trattasi in favore dell'operatore economico T.W.S. S.p.a. (*Technologies For Water Services*), risultato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 94,867 e con un ribasso complessivo offerto pari al 18,000% sull'importo a base di gara;

- con lettera prot. 4296 del 16.10.2017 è stato comunicato il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- non sussistono situazioni ostative previste dalla disciplina in tema antimafia;
- è decorso il periodo di stand still di cui all'art. 11, c. 9, del d.lgs. n. 163/2006;
- Le prestazioni oggetto del presente contratto sono finanziate con fondi previsti dal D.L. n. 133/2014 (art. 3, comma 2) e dal Decreto Interministeriale n. 23 del 28 gennaio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la società ATRADIUS S.A., Agenzia di Bergamo e Brescia è costituita fideiussore con polizza n° DE0622269 emessa in data 10.11.2017 nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore di Gran Sasso Acqua S.p.a. agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la ATRADIUS S.A. si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50%, così come previsto dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avendo l'impresa aggiudicataria prodotto certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;
- L'operatore economico aggiudicatario ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dell'istituto della cooptazione ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, indicando come esecutrice dei lavori nel limite del 20% dell'importo complessivo degli stessi la società MARANO PIETRO S.R.L. con sede in Montorio al Vomano (TE), Via Risorgimento n. 51, partita iva n. 01606480679;
- Fanno, in ogni caso, parte del presente Contratto i seguenti documenti e relativi allegati che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono comunque parte integrante e sostanziale:
  - 1) l'offerta economica e le dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai fini della partecipazione alla gara;
  - 2) il progetto esecutivo, costituito dai documenti ed elaborati di cui all'art. A.II.2 del Capitolato Speciale di appalto opportunamente integrato con i contenuti dell'offerta

migliorativa presentata dall'operatore economico aggiudicatario in sede di gara, costituita dai seguenti elaborati: R.1.1. Miglioramento del rendimento energetico di una o più unità di processo depurativo; R.1.2. Miglioramento del rendimento processistico della linea liquami e/o fanghi; R.1.3. Misure e accorgimenti per evitare effetti sull'ambiente; R.1.4. Soluzioni tecniche migliorative per la manutenzione ordinaria e straordinaria in esercizio; R.1.5 Strumentazione di laboratorio; R.1.6. Migliorie affidabilità impianto e sicurezza in esercizio; R.2.1. Accorgimenti per evitare effetti sull'ambiente (rifiuti, rumore ect.); R.2.2. Qualificazione professionale ed esperienze maturate; R.2.3. Modalità di sottoposizione delle schede tecniche dei materiali al Rup e D.L. prima del loro apprestamento in cantiere; R.2.4. Modalità da adottare per il monitoraggio dello stato avanzamento dei lavori; R.3.1. Garanzie offerte relativamente alle apparecchiature fornite in aggiunta alle garanzie di legge; R.3.2. Articolazione e struttura del piano di formazione a vantaggio dei dipendenti della Stazione Appaltante.

- 3) le condizioni generali di contratto per gli appalti di lavori della società Gran Sasso Acqua (di seguito: Condizioni Generali di Contratto);
- 4) il Capitolato Speciale;
- 5) il cronoprogramma (o programma dei lavori);
- 6) il piano di sicurezza e coordinamento;
- 7) le garanzie e coperture assicurative.

Salva diversa specifica previsione contrattuale, in caso di difformità e/o contrasto tra le disposizioni del presente Contratto e le disposizioni degli altri documenti contrattuali di cui al precedente elenco, la prevalenza è attribuita al Contratto. Nel caso in cui la difformità e/o il contrasto riguardino i documenti contrattuali di cui al precedente capoverso nn. da 1 a 6, la prevalenza è determinata dall'ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati, salva diversa specifica indicazione fornita dal Committente in relazione alle finalità dell'intervento oggetto del presente Contratto, laddove, previa motivata valutazione del Committente, il contenuto di uno di tali documenti risulti non coerente ovvero non compatibile con natura, tipologia, finalità e condizioni specifiche di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

- le parti si danno reciprocamente atto che quanto emerge dai documenti della procedura, dal presente Contratto e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo gli impegni che scaturiscono dal presente Contratto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha consentito l'acquisizione di tutti gli elementi per un'idonea valutazione, sul piano tecnico ed economico, delle stesse prestazioni, ai fini della loro esecuzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **- Oggetto dell'appalto -**

1. La Gran Sasso Acqua S.p.A. nella persona del Presidente, Avv. Fabrizio Ajraldi, affida all'impresa TWS S.p.A. (*Technologies For Water Service*) che accetta, l'appalto relativo ai lavori di *"Realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Scoppito e parte dell'Aquila Ovest - loc. Sassa"*, da eseguirsi in Località Sassa del Comune dell'Aquila;
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati, negli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo opportunamente integrato con i contenuti dell'offerta tecnico - migliorativa presentata dall'operatore economico aggiudicatario in sede di gara nonché nell'offerta temporale ed economica.
3. Le premesse e gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, al pari degli atti e dei documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del Contratto ancorché non materialmente allegati.

Salve le diverse disposizioni di cui al presente contratto, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori pubblici.

#### **Art. 2**

##### **- Importo del contratto -**

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro **3.130.911,32** (tremilionicentotrentamilanovecentoundici/32) compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro **26.501,06** (ventiseimilacinquecentouno/06) oltre IVA.
2. Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.
4. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

#### **Art. 3**

##### **- Anticipazione -**

1. Previa apposita richiesta da parte dell'Appaltatore, il Committente erogherà, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile dell'esecuzione dei lavori, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale di cui al precedente articolo 2.

Nel caso in cui la consegna dei lavori abbia luogo nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione verrà erogata nel primo mese dell'anno contabile successivo.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 14 del presente Contratto.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.

3. L'anticipazione verrà recuperata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile, mediante detrazioni sui singoli SAL, proporzionalmente al numero di SAL previsto.

4. L'Appaltatore decadrà dall'anticipazione qualora, per fatto allo stesso imputabile, l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; in tal caso, sulle somme restituite saranno dovuti al Committente gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione e applicati al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma.

#### **Art. 4**

##### **- Pagamenti -**

1. Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta che il credito netto dell'impresa abbia raggiunto l'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Nell'importo contrattuale dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

3. Entro trenta giorni dal raggiungimento dell'importo di cui al precedente comma 1, viene compilato apposito stato di avanzamento lavori in contraddittorio con l'Appaltatore ed emesso il certificato di pagamento.



4. Una volta emesso lo stato di avanzamento lavori attestante il raggiungimento dell'importo di cui al precedente comma 1, l'Appaltatore può emettere fattura alla quale deve allegare copia del certificato di pagamento rilasciato dal Committente.
5. Il pagamento delle somme dovute ha luogo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura e sarà effettuato al netto della seguente ritenuta di legge:
- 0.50% sull'importo del certificato, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- Le trattenute di cui sopra resteranno vincolate e infruttifere e verranno restituite entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del certificato di collaudo definitivo.
- Il pagamento in acconto sarà effettuato al netto delle eventuali penali applicate dal Committente ai sensi del presente Contratto e del Capitolato Speciale.
- Resta fermo quanto stabilito al precedente art. 3 comma 3.
6. Il Committente si riserva la facoltà di contabilizzare anche i materiali in provvista e determinati manufatti. L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Direzione dei Lavori prima dell'emissione del certificato di pagamento a cui i lavori si riferiscono, copia della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata dei materiali inquinanti provenienti dalle lavorazioni.
7. Le liquidazioni degli stati di avanzamento in acconto hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Essi sono compilati al solo scopo di servire di base ai certificati di pagamento in acconto senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte alle risultanze della liquidazione finale.
8. Qualora il pagamento a favore dell'Appaltatore avvenga oltre il termine di cui al precedente comma 5 spettano all'Appaltatore gli interessi a norma di legge.
9. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi, salvo quanto previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con DPR 207/2010, in specie degli articoli 143 e 144.
10. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

#### **Art. 5**

##### **- Pagamento della rata di saldo -**

1. Il pagamento della rata di saldo, nulla ostando, è disposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di



collaudo e penali applicate dal Committente ai sensi del presente Contratto e del Capitolato Speciale.

2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, codice civile.

3. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

#### **Art. 6**

##### **- Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari -**

- 1. L'appaltatore TWS S.p.a. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di L'AQUILA della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 7**

##### **- Termine per l'esecuzione -**

- 1. I lavori devono avere inizio entro 90 giorni dalla data del verbale di consegna, redatto dalla Direzione dei Lavori.
- 2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 486 (quattrocentottantasei) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative e tenuto conto del minor tempo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara pari al ribasso del 11,15% (undicivirgolaquindici%) sul termine di esecuzione delle opere di cui all'art. 3, comma 3 della lettera di invito.

## Art. 8

### - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma -

1. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato.
2. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
4. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
5. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
6. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
  - » delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
  - » della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
  - » delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
  - » dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
7. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
8. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

## Art. 9

### - Sospensione dei lavori -

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d'opera, ove queste siano riconducibili:

- a) ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) a cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile dell'esecuzione dei lavori ovvero all'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, da cui possono derivare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera;
- c) alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera o a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della stipula del Contratto;
- d) ai casi stabiliti dall'art. 1664, comma 2, cod. civ., non prevedibili al momento della stipula del Contratto.

2. In caso di pubblico interesse o necessità, il Direttore dei lavori ordina la sospensione dei lavori. In tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e in ogni caso i trecentosessantacinque giorni, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto.

3. È, comunque, facoltà del Committente disporre una o più sospensioni dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai primi due commi del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un quinto della durata del Contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

4. La sospensione, disposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.



L'Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, senza che i lavori siano ripresi, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché l'Appaltatore possa formulare le proprie richieste all'atto della ripresa dei lavori, qualora intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

5. Qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione parziale dei lavori non eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.

6. Nel caso in cui si renda necessario disporre la sospensione dei lavori ai sensi del presente articolo e del successivo art. 10, il Direttore dei lavori, alla presenza dell'Appaltatore, redige il verbale di sospensione dei lavori indicando le ragioni che ne hanno determinato l'interruzione. Il verbale è inoltrato al Responsabile dell'esecuzione del contratto entro dieci giorni dalla sua redazione.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore, contiene l'indicazione:

- a) dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) delle lavorazioni la cui esecuzione è sospesa;
- c) delle cautele da adottare affinché, alla ripresa delle attività, le lavorazioni sospese possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri per il Committente;
- d) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione, dando eventuali disposizioni necessarie al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

7. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone visite di cantiere ad intervalli di tempo non superiori a trenta giorni, durante le quali accerta le condizioni delle opere realizzate e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti ed emana, ove occorra, le necessarie disposizioni allo scopo di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

8. La sospensione dei lavori, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dei lavori per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.

Nell'ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo, il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dei lavori è stabilito in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori che si sarebbero dovuti realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il cronoprogramma.

9 Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dal presente articolo, sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti, ai sensi del successivo art. 10.

#### **Art. 10**

##### **- Sospensioni illegittime -**

1. Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dai commi 1 e 2 del precedente art. 9, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato, secondo i seguenti criteri:

- a) le spese generali sono determinate nella misura pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) dell'importo contrattuale, al netto delle spese generali stesse e dell'utile di commessa, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per tutta la durata della illegittima sospensione, sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale non ancora eseguito all'atto della sospensione, al netto dell'utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari effettivamente esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori ed effettivamente necessari per la ripresa dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui previsti dalle vigenti norme fiscali.

Ai soli fini del presente articolo, le spese generali sono presuntivamente determinate nella misura del 13% (tredici per cento) dell'importo di Contratto; l'utile di commessa è presuntivamente determinato nella misura del 10% (dieci per cento) della sommatoria dei costi e delle spese generali.

2. Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno solo se adeguatamente documentate e strettamente connesse alla sospensione.

## Art. 11

### - Proroghe e penali -

1. L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dal Committente purché le domande pervengano, pena la decadenza, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.
2. Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori oggetto di affidamento trova applicazione una penale per ogni giorno di ritardo stabilita nella misura dello 0,7 per mille dell'importo contrattuale relativo ai lavori.
3. La pena pecuniaria di cui al precedente comma 2 non si applicherà nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore ritenute tali a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Si precisa che per causa di forza maggiore si intendono scioperi di categoria e pubbliche calamità; non sarà, invece, considerata causa di forza maggiore e, pertanto, non esimerà dall'applicazione della penale. A titolo esemplificativo:
  - a) l'andamento stagionale sfavorevole;
  - b) le ferie o i riposi del personale;
  - c) la mancanza di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, anche se tale mancanza dipendesse da ritardata consegna dei fornitori dell'Appaltatore o da difficoltà di trasporto, qualsivoglia ne sia la causa;
  - d) la rottura dei mezzi dell'Appaltatore;
  - e) problemi dovuti al traffico stradale.
4. L'importo complessivo delle penali non può, comunque, essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà per il Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo contrattuale.

Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile dell'esecuzione dei lavori di eventuali ritardi nella esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma. Qualora, l'entità del ritardo maturato determini un importo della penale superiore all'ammontare massimo di cui al presente comma, il Responsabile dell'esecuzione dei lavori è in facoltà di avviare la procedura per l'estinzione del rapporto contrattuale ai sensi dei successivi artt. 28 e 39 del presente Contratto.
5. Il Committente può disporre la disapplicazione delle penali per il ritardo nella esecuzione della prestazione contrattuale, previa motivata istanza da parte dell'Appaltatore:
  - a) nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuale non sia riconosciuto come imputabile all'Appaltatore medesimo;

- b) nel caso in cui l'importo della penale sia manifestamente sproporzionato rispetto al danno subito dal Committente e all'interesse dello stesso alla tempestiva esecuzione della prestazione contrattuale.

#### **Art. 12**

##### **- Rinvenimento di cose di interesse storico artistico, archeologico -**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia, spettano al Committente tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, eventualmente rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori.
2. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalle eventuali prescrizioni delle competenti Autorità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma.
3. L'Appaltatore dà immediato avviso al Committente, che, a sua volta, ne dà comunicazione alla Sovrintendenza territorialmente competente, del rinvenimento di tali opere ed oggetti, attenendosi alle disposizioni da quest'ultima impartite tramite la Direzione Lavori.

#### **Art. 13**

##### **- Riserve dell'Appaltatore -**

1. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
  2. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili.
  3. L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
- Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
4. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall'Appaltatore, si intendono rinunciate.
  5. Le riserve di cui al precedente comma 1 devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano sino a quel momento dovute.



Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

6. Qualora la contestazione dell'Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'Appaltatore ritenga la sospensione fin dall'inizio illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.

Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del precedente quarto comma dell'art. 9.

7. Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere per l'Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.

8. Le domande formulate dall'Appaltatore e dirette a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In ogni caso, l'importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale, incrementato dell'importo relativo ad eventuali varianti in corso d'opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all'Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.

9. In nessun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo posta la completa verifica ed accettazione dello stesso da parte dell'Appaltatore al momento della presentazione dell'offerta.

#### **Art. 14**

##### **- Cauzioni e garanzie -**

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., richiamata in premessa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.



Qualora i lavori oggetto del presente contratto vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa, ai sensi dell'art. 125, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, si impegna a produrre almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, di cui all'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un importo garantito pari all'importo del contratto a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed una somma pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 15**

##### **- Subappalto -**

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. Per le lavorazioni che l'impresa intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gara, valgono le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. L'operatore economico aggiudicatario TWS S.p.a. nella domanda di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler subappaltare per una quota non superiore al 30% le seguenti parti di prestazioni:
  - scavi, movimenti terra, fognature, opere di carpenteria metallica e lignea, getti in CLS, casseri per armatura, opere di consolidamento terreni, opere di aggettamento, pavimenti, asfalti, impermeabilizzazioni, rivestimenti, cavidotti, opere di sistemazione a verde, opere edili in genere e quanto ad esse riconducibili;

- posa di elementi prefabbricati, opere in pietrame, noli a caldo;
- montaggi meccanici delle apparecchiature, delle carpenterie, delle tubazioni ed opere di carattere specialistico;
- montaggi idraulici, termici, elettrici, strumentali;
- opere idrauliche e termoidrauliche;
- opere elettriche, elettro-strumentali ed opere di supervisione, telefonia, videosorveglianza;
- interventi specialistici in genere;
- gestione ed avviamento;
- trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui in genere.

#### **Art. 16**

##### **- Piani di sicurezza -**

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. L'impresa aggiudicataria si impegna comunque a trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione indicata nell'art. 27, comma 2 della Lettera di Invito.

#### **Art. 17**

##### **- Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori -**

1. L'appaltatore è obbligato:
  - » ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
  - » a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
  - » ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'art. 5 del D.P.R. 207/2010, con riserva della Stazione Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

#### **Art. 18**

##### **- Proprietà industriale e commerciale. Brevetti -**

1. L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi eventuale pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione del Contratto.
2. L'Appaltatore deve comunicare al Committente anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi all'Appaltatore in caso di conclusione del Contratto con il Committente.
3. In ogni caso, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
4. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro.
5. L'Appaltatore si impegna inoltre a far quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

#### Art. 19

##### - Impegno di riservatezza -

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente che vengano messi a sua disposizione dal Committente stesso o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire il Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.



5. È fatto divieto all'Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui lavori che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente.

6. È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente stesso, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori assunti.

#### **Art. 20**

##### **- Pubblicità -**

1. Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo, che l'Appaltatore costruisca per l'esecuzione dei lavori su aree di proprietà del Committente, o comunque sulle aree interessate dai lavori oggetto dell'appalto, con assoluto divieto all'Appaltatore di fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.

2. L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente; inoltre, l'Appaltatore stesso non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi specie, derivanti dai diritti o dalle facoltà che il Committente si è riservato.

#### **Art. 21**

##### **Obblighi dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati e/o documenti richiamati.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e relativi allegati, nonché relativi ad ogni attività necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri e i rischi relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Contratto, nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati.

4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale, e negli altri documenti contrattuali; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

5. L'Appaltatore si impegna espressamente, fermi eventuali ulteriori impegni ed obblighi previsti dal presente Contratto e nel Capitolato Speciale:

- a) ad assicurare, a sue cure e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per lo svolgimento delle prestazioni richieste;
- b) a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) a predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire un efficace monitoraggio della conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e nel Capitolato Speciale;
- d) a predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i richiesti livelli di prestazione, ivi compresi quelli inerenti alla sicurezza e alla riservatezza.

6. L'Appaltatore è tenuto ad osservare per l'assunzione della manodopera occorrente per l'espletamento dell'appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro. È tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie comparativamente più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori.

7. Per la manodopera da impiegare in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore ovvero al complesso degli atti facenti parte del Contratto, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale, l'Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta del Committente, i relativi certificati.

8. È fatto, inoltre, obbligo all'Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino all'effettuazione del collaudo, i libri paga e i documenti assicurativi attestanti le corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai.

10. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell'Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette.

11. L'Appaltatore rinuncia espressamente, fin da ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente o da terzi autorizzati.

12. In relazione alle diverse prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

16. Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, con modalità atte a salvaguardare l'immagine ed il prestigio del Committente, privilegiando sempre tale indicazione rispetto al successo dell'attività affidata.

#### **Art. 22**

##### **- Custodia dei Cantieri -**

L'Appaltatore è tenuto a propria cura e spese alla custodia dei cantieri secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale ovvero indicate dal Committente nel corso della fase esecutiva delle prestazioni.

#### **Art. 23**

##### **- Predisposizione documentazione per autorizzazioni relative all'esecuzione dei cantieri -**

1. E' posta a carico dell'appaltatore la predisposizione della documentazione tecnica di propria competenza utile e necessaria a supporto delle attività del Committente afferenti ogni attività diretta all'acquisizione di tutti i permessi ed alla definizione di tutti gli accordi operativi occorrenti all'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 24**

##### **- Ultimazione dei lavori e oneri conservativi a carico dell'Appaltatore -**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno al Committente.
4. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 11, comma 2, del presente Contratto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

5. Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
6. A partire dalla data di ultimazione dei lavori accertata ai sensi del presente articolo e sino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte del Committente, l'Appaltatore è tenuto a svolgere a propria cura e spese ogni attività finalizzata alla buona esecuzione delle opere eseguite e ad effettuare la manutenzione.

#### Art. 25

##### - Controversie -

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà di competenza esclusiva del Foro de L'Aquila.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

#### Art. 26

##### - Oneri diversi -

1. Ai sensi degli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
  - » a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
  - » a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici.

#### Art. 27

##### - Domicilio delle parti e rappresentanti delle parti -

1. Il Committente dichiara che il proprio domicilio è, ai fini amministrativi, legali e fiscali, in L'Aquila, Via Ettore Moschino n. 23/B. Dichiara, inoltre, che, ai fini di ogni comunicazione relativa al Contratto, il numero di telefono è il seguente 0862.4021 il numero di fax è il seguente 0862.402500 e l'indirizzo PEC è il seguente [gsacqua@legalmail.it](mailto:gsacqua@legalmail.it).
2. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio è, ai fini amministrativi, legali e fiscali, in Desenzano del Garda (BS), via Ticino n. 9 e che il proprio codice fiscale e la propria partita IVA portano il n. 12561010153. Dichiara, inoltre, che, ai fini di ogni comunicazione relativa al Contratto, il numero di telefono è il seguente 030/9990563, il numero di fax è il seguente 030/9990563 e l'indirizzo PEC è il seguente [twasacca@pec.it](mailto:twasacca@pec.it).
3. Ai fini dell'adempimento delle prestazioni contrattuali il Committente, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, nomina l'interlocutore dell'Appaltatore per tutte



le vicende e problematiche connesse allo svolgimento delle prestazioni contrattuali e relative alle attività preordinate all'acquisizione ed ottenimento di eventuali titoli abilitativi (nulla osta, permessi, ecc...).

4. Il Committente, anteriormente alla consegna dei lavori, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. L'ufficio è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

5. Durante il corso delle prestazioni, la gestione tecnico-amministrativa del Contratto sarà effettuata dal responsabile dell'esecuzione dei lavori, il quale provvederà a controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle prestazioni, ferme restando le responsabilità, che secondo le leggi e le norme vigenti, fanno capo al Progettista a all'Appaltatore. Il responsabile per la fase di esecuzione dei lavori è l'Ing. Stefano Pacitti, Direttore Tecnico f.f. di Gran Sasso Acqua S.p.a..

6. Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del rappresentante dell'Appaltatore; ovvero alla data di ricezione del documento stesso inviato per raccomandata a.r., mediante fax o tramite PEC.

7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Committente il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

8. Eventuali variazioni dei nominativi dei soggetti nominati dal Committente ai sensi del presente articolo sono comunicati all'Appaltatore a mezzo P.e.c. ovvero a mezzo fax.

#### **Art. 28**

##### **- Clausola risolutiva espressa -**

1. Ferme le eventuali ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al presente Contratto e fermo quanto previsto dall'art. 1453 del cod. civ., il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto - ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera - anche in presenza di uno solo dei seguenti inadempimenti dell'Appaltatore:

- a) sospensione o rilevante rallentamento dei lavori da parte dell'Appaltatore;
- b) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Committente, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato;
- c) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dal Committente;



- d) mancata esecuzione, da parte dell'Appaltatore, di tutto o di parte dei lavori appaltati entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto e/o nel cronoprogramma;
- e) sia stato accertato il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- f) mancato adempimento agli oneri di comunicazione di cui all'art. 118, c. 11, del d.lgs. n. 163/2006.

2. Il Committente ha facoltà, inoltre, di procedere alla risoluzione del Contratto, qualora nei confronti dell'Appaltatore si siano verificate circostanze tali da far venire meno il rapporto di natura fiduciaria tra il Committente e l'Appaltatore, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione ai sensi della vigente disciplina antimafia;
- b) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi delle stazioni appaltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- c) sia stata accertata la grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
- d) sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), b), e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- e) sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;
- f) sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia da cui risulti che l'Appaltatore è esposto a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- g) il Documento unico di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, su proposta del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- h) sia intervenuta la perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
- i) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

- j) utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo;
- k) qualora sia stata accertata nei confronti dell'Appaltatore la grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
- l) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della Committente ovvero nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Committente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, entrambi consultabili sul profilo internet della Gran Sasso Acqua S.p.A..

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante PEC.

4. La Committente adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001; tale modello è reperibile sul sito internet della Committente. L'Appaltatore dovrà prenderne visione ed adeguarsi allo stesso; ove l'Appaltatore incorra in una violazione delle norme ivi contenute, la Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del precedente comma 2, lett. l), del presente articolo .

#### **Art. 29**

##### **- Effetti e disciplina della risoluzione -**

1. La risoluzione del Contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera inviata all'Appaltatore con raccomandata a.r. ovvero fax ovvero PEC, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché.

In caso di ritardo dell'Appaltatore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, lo stesso è tenuto al pagamento della penale giornaliera di cui all'art. 11, comma 2, salvo il risarcimento del maggior danno.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la propria determinazione di risolvere il Contratto, stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a quindici giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già oggetto di esecuzione, nonché l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione hanno luogo in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le operazioni di cui al presente comma hanno luogo con l'assistenza di due tecnici scelti tra i professionisti iscritti all'albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei lavori, i cui onorari sono a carico dell'Appaltatore medesimo.

3. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie e i materiali a piè d'opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intende utilizzare.

Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dal Committente di volta in volta, previa comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno sessanta giorni.

Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

Il Committente per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo dovrà riconoscere all'Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi contrattualmente pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.

4. Dal momento in cui il Contratto viene risolto l'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.

5. Sono a carico dell'Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti, per l'ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.

#### **Art. 30**

##### **- Recesso dal Contratto -**

1. Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.

2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC.

3. L'Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

4. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

5. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'Appaltatore, il Committente corrisponde all'Appaltatore medesimo il 10% (dieci per cento) dell'ammontare dei lavori non eseguiti fino ai quattro quinti dell'importo contrattuale, nonché il valore dei materiali utili presenti in cantiere.

6. Il Committente ha facoltà di acquisire le opere provvisorie, gli impianti di cantiere in tutto o in parte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

### **Art. 31**

#### **- Norme finali -**

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA.

### **Art. 32**

#### **- Allegati -**

1. Si allegano al presente atto i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:

» Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

» Capitolato speciale d'appalto;

» Elenco dei Prezzi Unitari

» Cronoprogramma;

» Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

» Polizze di garanzia;

» Progetto a base di gara, costituito dai documenti ed elaborati di cui all'art. A.II.2 del Capitolato speciale d'appalto.

» Offerta tecnica e Offerta Temporale ed Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

\*\*\*\*\*

#### **CLAUSOLE FIRMA CONTRATTO IN MODALITA' ELETTRONICA**

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", s'informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è la Gran Sasso Acqua S.p.a..

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, le parti sottoscrivono il presente contratto con firma elettronica. Questa consiste "nell'acquisizione digitale della firma autografa". Dopo la conversione del contratto cartaceo in file formato "portable document format" (.PDF), le parti procederanno alla firma digitale dello stesso. Il Committente chiuderà il file del contratto con l'apposizione della propria firma digitale.

L'Aquila – Desenzano del Garda, 28.12.2017

L'Appaltatore

TWS S.P.A.

L'Amministratore delegato

*Ing. Paolo Pizzari*

*Firma digitale*

Il Committente

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.

Il Presidente

*Avv. Fabrizio Ajraldi*

*Firma digitale*

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale

Registrato a L'Aquila il

Esatto €

05-01-2018

N. 16

Serie

3

200,00

(Duecento / 00)



*IOVANNI*